

17945 / 13

contributo
unificato
OK per Trib. N. 17945
F.lli. N. 17945



ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto *M*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

b. c. v. e.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 3787/2007

TERZA SEZIONE CIVILE

Cron. *17945*

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. *2861*

Dott. FULVIO UCCELLA - Presidente - Ud. 09/01/2013

Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Rel. Consigliere - PU

Dott. PAOLO D'ALESSANDRO - Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3787-2007 proposto da:

COMUNE DI ROMA , in persona del Sindaco
WALTER VELTRONI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio
dell'avvocato PASQUALI GIORGIO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;

17945

2013

- **ricorrente** -

22

contro

S.R.L.

, in persona dell'Amministratore Unico Sig.

SF , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NICASTRO 3, presso lo studio dell'avvocato VOCCIA CARLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICODEMO NICOLINA giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 396/2006 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2006, R.G.N. 2822/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2013 dal Consigliere Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI;

udito l'Avvocato GIORGIO PASQUALI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso;



Svolgimento del processo

Con sentenza del 23 gennaio 2006 la Corte di appello di Roma ha respinto il gravame del Comune di Roma avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile per tardività l' opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Pretore in data 24 ottobre 1996 per il pagamento di lire 6.087.013.512 per canoni di locazione a favore della s.r.l.

I A fondamento della decisione la Corte ha ritenuto che, essendo stato notificato in data 8 novembre 1996 il decreto ingiuntivo avente ad oggetto un rapporto obbligatorio derivante da contratto di locazione, l' opposizione, notificata con citazione del 16 dicembre 1996, ma iscritta a ruolo il 23 dicembre 1996, era tardiva poiché, secondo il rito locatizio, per esser tempestiva la citazione doveva esser depositata in cancelleria nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto, essendo l' opponente vincolata dalla natura della controversia, mentre è irrilevante sia l' attività compiuta dalla controparte, non essendo applicabile l' art. 156 cod. proc. civ. che non si estende alle decadenze e disciplina la prosecuzione di un giudizio già instaurato, sia il provvedimento di trasformazione del rito. Inoltre in tema di impugnazione e di opposizione la parte è vincolata dalla forma della precedente fase e quindi il rito adottato dal giudice costituisce criterio di riferimento per il computo dei termini processuali.

Ricorre per cassazione il Comune di Roma cui resiste la
s.r.l.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 146, 415, 426, e 645 c.p.c. per aver ritenuto inammissibile l' opposizione a decreto ingiuntivo, in materia di locazione, proposta con citazione notificata nel termine di cui all' art. 641 c.p.c. e deposita oltre il suddetto termine (art. 360 primo comma, n. 3 c.p.c.)" poiché l' art. 645 c.p.c. prevede che l' opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta con citazione mentre la Corte di merito ha ritenuto che la norma deve interpretarsi alla luce della legge 533 del 1973 che correla l' art. 413 c.p.c. all'art. 637 c.p.c e quindi debba proporsi con ricorso, da depositare in cancelleria entro il termine di quaranta giorni (art. 641 c.p.c.), in tal modo ritenendo che le norme applicabili all' introduzione del processo sono applicabili anche all' opposizione a decreto ingiuntivo e che l' art. 156 c.p.c. è applicabile soltanto se il processo è tempestivamente introdotto. Invece l' art. 426 c.p.c. prevede il mutamento del rito se la causa è introdotta con le forme ordinarie, non la decadenza, e la notifica della citazione in opposizione nel termine è atto idoneo ad impedirla. Peraltro se il giudice non muta il rito è tenuto ad applicare le norme ordinarie com' è l' art. 645 c.p.c. L' opposizione non instaura un giudizio autonomo, ma una fase di un giudizio già

pendente con la notifica del' ingiunzione (art. 643 c.p.c.) e quindi può applicarsi l' art. 156 c.p.c., mentre il procedimento minutorio è neutro ed indifferente rispetto al rito ordinario o del lavoro e quindi nessun vincolo sussiste per l' opponente. Perciò il ricorso introduttivo per una causa da trattare secondo il rito del lavoro non è assimilabile all'opposizione a decreto ingiuntivo.

Il motivo è infondato.

Costituiscono ius receptum i principi secondo i quali se il decreto ingiuntivo è stato richiesto dal creditore in base ad uno dei rapporti soggetti al rito del lavoro (art. 46 legge del 1978 n. 392 e 447 bis cod. proc. civ., nella specie canoni di locazione) ed emesso dal Pretore (prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado) in tale funzione - con conseguente qualificazione del rapporto e soggezione al rito del lavoro, desumibile nella specie anche dal valore della somma ingiunta - ai fini dell' opposizione è applicabile il rito del lavoro, con la conseguenza che per esser tempestiva, ancorché proposta con citazione, deve esser depositata in cancelleria (art. 415 cod. proc. civ.) nel termine perentorio di cui all'art. 641, primo comma, civ. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte (Cass. 8014 del 2009). E poiché il mancato rispetto di tale termine implica l' inidoneità "ab origine" dell'atto di opposizione a produrre gli effetti propri, in relazione alla intervenuta decadenza, non è applicabile la

sanatoria contemplata dall'art. 156 cod. proc. civ.. che si riferisce esclusivamente all'inosservanza di "forme" in senso stretto e non di termini perentori.

2.- Il secondo motivo - con cui deduce: "Violazione dell' art. 112 c.p.c. per non aver esaminato il merito del ricorso (art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.)" in base al quale i canoni non erano dovuti perché il rapporto era cessato prima del tempo a cui essi si riferivano e cioè dal 30 settembre 1994, data di efficacia del recesso del Comune - è precluso dal rigetto del motivo che precede.

Al rigetto del ricorso segue la soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare euro 1.250 di cui euro 300 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 9 gennaio 2013

Il Relatore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

24 LUG. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA